

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1978

Modifiche alla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — La normativa concernente l'avanzamento dei colonnelli di taluni ruoli dell'Aeronautica militare prevede il requisito del « comando » o di attribuzioni specifiche ai fini della valutazione per la promozione al grado superiore. Tale vincolo, ancorchè valido sotto il profilo teorico, genera inconvenienti sul piano funzionale in quanto impone una rotazione negli incarichi con frequenza annuale, periodo di tempo troppo breve per consentire ai comandanti di estrinsecare pienamente le loro doti di preparazione e di esperienza in modo da poter assicurare una sufficiente continuità di indirizzo nell'azione di comando o di direzione.

Inoltre la continua evoluzione tecnica dei mezzi e la sempre più complessa sfera di responsabilità nei confronti del personale, impongono, nelle scelte dei comandanti, l'eliminazione di qualsiasi vincolo che possa

condizionare l'assegnazione dell'uomo giusto al posto giusto, per un congruo periodo di tempo.

Appare pertanto necessario, in analogia a quanto già attuato per l'Esercito con la legge 2 maggio 1977, n. 189, l'abrogazione della norma in argomento.

Giova sottolineare che la modifica proposta riguarda solo i colonnelli del ruolo naviganti normale, del Corpo di commissariato (ruolo commissari) e del Corpo sanitario aeronautico in quanto le vigenti disposizioni già non prevedono alcun periodo di comando o di attribuzioni specifiche per i colonnelli dei restanti ruoli (ruolo servizi, ruolo ingegneri, ruolo chimici, ruolo fisici). La iniziativa perciò soddisfa anche un'esigenza di perequazione tra i vari ruoli.

Analoghe considerazioni risultano valide anche per l'abrogazione dei requisiti richiesti ai capitani dell'Arma aeronautica, ruolo

naviganti normale. Infatti la Forza armata incontra serie difficoltà per far acquisire agli ufficiali che rivestono tale grado il requisito del comando, soprattutto in relazione ai lunghi periodi di addestramento necessari per la formazione professionale sui moderni velivoli di ufficiali destinati ad assolvere incarichi di responsabilità.

Tali difficoltà si presentano anche per la acquisizione del periodo di attribuzioni specifiche attualmente prescritto per i capitani del CSA e comportano un elevato numero di premissioni dalle aliquote annuali di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento al grado superiore.

Ai cennati inconvenienti intende ovviare l'unito disegno di legge che si compone di due articoli:

con l'articolo 1 si modifica la colonna 3 della tabella 3 annessa alla legge 12 novem-

bre 1955, n. 1137, sopprimendo, in corrispondenza del grado di colonnello, l'indicazione del periodo di comando per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale e di direzione per gli ufficiali del Corpo di commissariato ruolo commissari e del Corpo sanitario aeronautico;

con l'articolo 2 si abroga per i capitani dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale il requisito del comando di squadriglia mantenendo in vigore il requisito di « due anni di servizio in reparti d'impiego o scuole di volo, nonchè il superamento del Corso normale della scuola di guerra aerea », e per i capitani del corpo sanitario aeronautico il requisito della direzione di un servizio sanitario di aeroporto sostituendolo con quello di « due anni di servizio presso reparti di impiego o scuole di volo ».

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Nella colonna 3 della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate, in corrispondenza del grado di colonnello, le seguenti modificazioni:

Quadro I — Ruolo naviganti normale: sono soppresse le parole « 1 anno di comando di stormo o comando equipollente »;

Quadro IX — Ruolo commissariato: sono soppresse le parole « 1 anno quale direttore di commissariato di Regione aerea od incarico equipollente »;

Quadro XI — Ruolo ufficiali medici: sono soppresse le parole « 1 anno quale direttore di istituto medico-legale o incarico equipollente ».

Art. 2.

L'indicazione dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, degli esami e corsi, e dei titoli richiesti ai fini dell'avanzamento riportati nella colonna 3 della tabella 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, nel quadro I — ruolo naviganti normale — e nel quadro XI — ruolo ufficiali medici — in corrispondenza del grado di capitano, sono soppresse e sostituite dalle seguenti:

Quadro I — ruolo naviganti normale: « 2 anni in reparti di impiego o scuole di volo; superare il corso normale della scuola di guerra aerea »;

Quadro XI — ruolo ufficiali medici: « 2 anni in reparti di impiego o scuole di volo; superare gli esami ».